

Contributi

L'acquisto di una piattaforma elevatrice o di un qualsiasi impianto di abbattimento delle barriere architettoniche è un costo che oggi può non pesare molto, grazie alla possibilità di detrazione IRPEF pari al 50% dell' importo relativo alle spese sostenute per installare l'impianto (tutto incluso). Inoltre esistono dei contributi Regionali previsti dalla legge sull'abbattimento delle barriere architettoniche con i quali si può ottenere un rimborso a fondo perduto. Questo rimborso spetta agli aventi diritto (vedi normativa reg. L n°13/89 di sottoriportata)

Riportiamo le risposte alle domande più frequenti:

Detrazioni e risparmio fiscale

- **INTRODUZIONE**
- **CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO**
- **COSA OCCORRE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19%**
- **COSA OCCORRE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 50%**
- **ALiquota IVA AGEVOLATA 4%**
- **ALiquota IVA AGEVOLATA 10%**
- **ALTRE AGEVOLAZIONI**
- **MODALITA' GENERALI PER L'OTTENIMENTO DELLA DETRAZIONE**
- **SPESE SOSTENUTE NELL'INTERESSE DI TERZI**

Guida ai contributi

- **CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO?**
- **LA DOMANDA DI CONTRIBUTO**
- **LA DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE**
- **CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO**
- **ENTITA' DEL CONTRIBUTO**
- **RIEPILOGO DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER L.13/89**

Detrazioni e risparmio fiscale

NOTA BENE: *L'intenzione della scrivente è di dare una prima sommaria informazione all'utente sui contributi e sulle agevolazioni alle quali può accedere chi ne ha diritto. Quanto sopra viene riportato in buona fede. Decliniamo quindi ogni responsabilità circa le variazioni che possono intervenire nell'applicazione o nelle variazioni sopraggiunte di quanto fino ad oggi in essere. I riferimenti consigliati all'utente devono senza altro essere: le norme emanate dallo Stato e dalle Regionali pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, il proprio consulente fiscale, le associazioni di categoria, i patronati di assistenza, gli uffici tecnici comunali e le A.S.L.*



INTRODUZIONE

L'acquisto di un montascale per l'utilizzo in abitazioni private, in quanto bene finalizzato all'abbattimento delle barriere architettoniche, gode di significativi benefici fiscali. In particolare dall'imposta lorda a carico del contribuente è possibile detrarre: l'importo pari al 19% della spesa sostenuta, quale spesa per ausilio sanitario, secondo quanto previsto dall' art. 13-bis del DPR n° 917 del 22/12/1986 e successive modifiche. L'importo pari al 50% della spesa sostenuta quale abbattimento di una barriera architettonica o come ristrutturazione edilizia, ai sensi della legge 449/97 e successive modifiche.

CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO

La detrazione del 19% è applicabile da contribuenti che rientrino nella categoria delle persone disabili che "presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa, tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione". Si tratta di una definizione piuttosto ampia che però limita gli aventi diritto a coloro che siano stati riconosciuti ufficialmente invalidi dalle ASL o da enti allo scopo preposti. L'invalidità come sopra definita, per poter dare diritto a detrarre il costo di un impianto abbattitore di barriera architettonica deve comportare per il soggetto interessato il sussistere di "menomazioni funzionali permanenti con ridotte o impedito capacità motorie". Ovviamente il soggetto, al reddito del quale viene applicata la detrazione, deve essere in grado di dimostrare con apposita documentazione medica, l'appartenenza alla definizione sopraccitata. Può avere diritto alla detrazione anche il contribuente che abbia fiscalmente a carico il soggetto portatore di handicap. La detrazione del 50% può essere invece applicata da qualsiasi contribuente, anche non residente in Italia e indipendentemente dal suo di salute, che si faccia carico della realizzazione di un montascale in un immobile di proprietà o detenuto ad altro titolo (uso, usufrutto, abitazione, locazione, comodato), purchè situato in Italia. Pertanto, non è necessario che l'immobile nel quale viene realizzato il montascale coincida con l'abitazione nella quale si ha la residenza, né che sia occupata a titolo di proprietà; è possibile usufruire della detrazione anche da chi occupa l'immobile a titolo di locazione o comodato o dal familiare convivente (consigliamo di approfondire l'argomento scaricando la apposita guida dal sito web dell'Agenzia delle Entrate).

COSA OCCORRE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 19%

Nel caso della detrazione del 19%, la procedura è analoga a quella applicata per le spese mediche. L'avente diritto alla detrazione non farà altro che conservare le fatture relative alle spese sostenute e portarne l'importo in detrazione. La detrazione si applica interamente alla dichiarazione dei redditi relativa all'anno nel quale si è provveduto al pagamento della spesa.



COSA OCCORRE FARE PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE DEL 50%

Nel caso della detrazione del 50% (deliberata con la L. Sviluppo Italia 2012) a tutt'oggi in vigore (addì Marzo 2014) i pagamenti dovranno essere fatti con uno specifico bonifico bancario, seguendo le procedure in essere, delle quali sono a conoscenza tutte le banche. E' fondamentale, ai fini del corretto recepimento della normativa, indicare nella causale del pagamento:

- il numero della fattura/e che il fornitore ha rilasciato
- codice fiscale del beneficiario della detrazione (cioè l' intestatario delle fatture)
- la partita IVA del destinatario del bonifico
- Consigliamo anche, ma non è obbligatorio, di scrivere: Installazione impianto di abbattimento delle barriere architettoniche

L'importo pari al 50% della spesa (inclusa IVA) può essere portato in detrazione in parti uguali in 10 anni all'anno. Sono compresi tutti i soggetti compresi gli aventi età superiore a 75 anni. Non potranno usufruire della detrazione i soggetti che ne hanno già usufruito nei tre anni precedenti e coloro che hanno già usufruito dell'IRPEF relativa all'acquisto di articoli sanitari pari al 19% o che hanno intenzione di farlo nella successiva dichiarazione dei redditi. Tuttavia, facendo un calcolo preciso, avvalendosi dei CAF o di un commercialista, si potrà utilizzare il 19% sulla differenze tra il 50% già detratto ed il restante ammontare pagato facendo però attenzione a non superare l'importo massimo rimborsabile stabilito dallo Stato.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 4%

(Voce n. 31, parte II della Tabella A, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 . Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 39389 del 15/3/05 Circolare Ass. n. 17 del 14/4/05) : Alle vendite di servo-scala e piattaforme elevatrici si applica, per i requisiti oggettivi degli stessi prodotti, l'IVA in misura ridotta.

ALIQUOTA IVA AGEVOLATA 10%

Sugli interventi di manutenzione e ristrutturazione, come ad esempio l'installazione di ascensori o piattaforme elevatrici, eseguiti in edifici residenziali è previsto un regime agevolato con IVA ridotta al 10%.



ALTRE AGEVOLAZIONI

Alcune ASL, in caso si dimostri che gli ausili gratuitamente forniti, non possano essere adottati, applicano il principio di riconducibilità e quindi concedono la stessa somma di denaro per l'acquisto di un'apparecchiatura più adatta. Se l'ASL accetta di erogare il contributo, tutte le persone (disabili od anziani) alle quali l'ASL avrebbe fornito un montascale mobile a cingolo o ruote ottiene il diritto al contributo. Per ottenerlo è necessario presentare una domanda di contributo presso l'ASL di competenza. Non essendoci una legge specifica che obblighi le ASL all'erogazione della somma, non è possibile calcolare in anticipo la somma che si può percepire, in teoria si dovrebbe percepire almeno un importo uguale a quello che l'ASL spenderebbe se fornisse l'apparecchiatura montascale a cingoli od a ruote. N.B. il contributo è riconosciuto solamente da alcune ASL e quindi non costituisce diritto.

MODALITA' GENERALI PER L'OTTENIMENTO DELLA DETRAZIONE

Nel caso in cui l'acquirente non sia solito presentare il mod. UNICO in quanto pensionato o lavoratore dipendente senza altri redditi, ricordiamo che, al fine di ottenere la detrazione, è comunque necessario provvedere alla presentazione del mod. 730 o mod. UNICO. Il mod. 730, che può essere presentato da tutti i lavoratori dipendenti e da tutte le categorie di pensionati, anche se sono presenti redditi da altre fonti (terreni, immobili, capitali etc); ciò presenta un ulteriore vantaggio rispetto al mod. UNICO: infatti, nel caso il dichiarante, a seguito della detrazione d'imposta, risultasse in credito d'imposta, potrà ottenere l'immediato rimborso del credito con la liquidazione della pensione o stipendio del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.

SPESE SOSTENUTE NELL' INTERESSE DI TERZI

Le spese per l'acquisto di un montascale o di una piattaforma elevatrice (realizzazione di rampe o altre opere edilizie, installazione di ascensori, etc.) sono detraibili anche se l'onere è stato sostenuto dal dichiarante nell' interesse delle persone fiscalmente a carico (consigliamo di approfondire l'argomento scaricando l'apposita guida dal sito web dell'Agenzia delle Entrate).

GUIDA AI CONTRIBUTI

Questo capitolo ha lo scopo di fornire informazioni sui contributi previsti dalla legge n° 13/1989 ("disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati"). Tra gli interventi previsti per il superamento delle barriere architettoniche negli edifici privati, rientra ovviamente anche l'installazione del montascale che, a differenza di eventuali interventi alternativi (realizzazione di rampe o altre opere edilizie, installazione di ascensori, etc.) gode anche del vantaggio di non avere bisogno di concessione edilizia o dichiarazione inizio attività per poter essere montato.



CHI HA DIRITTO AL CONTRIBUTO?

Il contributo viene rilasciato a favore di chiunque sia portatore di menomazioni o limitazioni funzionali permanenti che determinino obiettive difficoltà alla mobilità; pertanto non è necessario essere formalmente riconosciuti invalidi, ma presentare una patologia tale da rendere impossibile, difficoltoso o pericoloso affrontare a piedi una rampa di scale. Tale condizione può essere attestata da un certificato medico, in carta semplice, rilasciato da qualsiasi medico; è sufficiente che precisi da quali patologie dipende la limitazione del richiedente e quali obiettive difficoltà alla mobilità ne discendano. I portatori di handicap riconosciuti invalidi al 100% con difficoltà di deambulazione dalla competente Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto di precedenza nella graduatoria delle domande ammesse al contributo.

LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

La domanda di contributo (richiedetene una copia all'Ufficio Tecnico del vostro Comune o scaricatela dal sito del Comune) va presentata all'Ufficio Tecnico del Comune dove è situato l'immobile e nel quale il richiedente abbia residenza. Il comune non interviene direttamente sulle scelte relative all'erogazione dei fondi, in quanto questi sono stabiliti annualmente dal Ministero dei Lavori Pubblici, distribuiti alle regioni e da questi ultimi, erogati ai comuni, sulla base delle domande complessivamente ricevute. La domanda deve essere sempre presentata dalla persona che ha le difficoltà di deambulazione o da chi ne esercita la tutela o la potestà. Nel caso il costo dell'intervento sia a carico di un altro soggetto (familiare con a carico il soggetto richiedente, condominio, proprietario dell'immobile), quest'ultimo, per ottenere il diritto al contributo, dovrà sottoscrivere e firmare per adesione e consenso la domanda stessa. La domanda può essere presentata in qualsiasi momento dell'anno.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE

Precisiamo che alcuni Comuni richiedono la marca da bollo da " 16,00 e altri no, equiparandola ai diritti riservati ai soggetti diversamente abili. Unitamente alla domanda stampata e pre-compilata a cura del Comune vanno allegati:

- Fotocopia Carta di Identità (fronte retro)
- Certificato medico in carta semplice attestante la menomazione funzionale e permanente o fotocopia della certificazione attestante l'invalidità riconosciuta
- Preventivo/i
- Descrizione sommaria delle opere da realizzare (se variano lo stato iniziale dell'immobile)
- Copia dell'ultimo modello Unico o del CUD attestante i redditi percepiti
- Autorizzazione all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario dell'immobile



In taluni casi si rendono necessari anche i seguenti documenti:

- Autorizzazione del Condominio risultante da deliberazione firmata dall'Amministratore pro-tempore
- Atto comprovante l'assenso del locatore (per opere interne all'alloggio in affitto)
- Atto di tutela, in originale o in copia autenticata (per minori o incapaci)

Al termine dei lavori si dovrà includere nel dossier presentato anche le fatture di saldo quietanzate fornite dall'installatore al termine dei lavori a fronte del saldo ricevuto a mezzo bonifica bancario.

Al momento della consegna del dossier all'ufficio comunale competente consigliamo di richiedere il numero di archiviazione assegnato alla domanda o la copia del doc. stesso contenente la prova vidimata dell'archiviazione effettuata.

CRITERI PER L'EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

La legge stabilisce che abbiano diritto al contributo tutti coloro che presentino menomazioni funzionali e permanenti atte a compromettere la mobilità.

Nel definire la graduatoria di erogazione dei fondi vengono tenuti in considerazione due soli elementi:

- il diritto di precedenza concesso agli invalidi al 100%
- l'ordine cronologico di presentazione della domanda
- altri criteri secondari stabiliti regionalmente dalle Commissioni di controllo che eseguono la stila degli aventi diritto dei loro Comuni di pertinenza.

Le domande che per mancanza di fondi sufficienti non riescano ad essere soddisfatte nell'anno di presentazione vengono automaticamente tenute valide per l'anno successivo. Al fine di soddisfare il maggior numero di richiedenti, ove necessario, le Commissioni, per legge, possono trattenere fino al 10% dell'importo stabilito.

ENTITÀ DEL CONTRIBUTO

La legge n° 13 stabilisce che il contributo è concesso in misura pari alla spesa effettivamente sostenuta per costi fino a 2.582,28 euro, è aumentato del 25% per costi da 2.582,28 euro a 12.911,42 e di un ulteriore 5% per costi al di sopra di 12.911,42 euro.